Delibera Consob 28 novembre 2012 n. 18390

Adozione della disciplina del procedimento amministrativo per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 3;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("D.L. Salva Italia"), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e successive modificazioni;

VISTO il proprio Regolamento generale sui procedimenti amministrativi adottato in attuazione dell'articolo 24 della legge n. 262/2005 e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012;

VISTO il documento del 20 aprile 2012 elaborato congiuntamente dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'ISVAP in tema di criteri per l'applicazione del citato articolo 36 del decreto legge n. 201 del 2011, nonché i successivi chiarimenti ("Frequently Asked Questions") forniti dalle predette Autorità il 13 giugno 2012;

VISTO il "Protocollo d'intesa per il coordinamento tra Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e AGCM ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking")" del 14 giugno 2012 e, in particolare, il suo articolo 11, comma 1, secondo cui «Le Autorità di vigilanza s'impegnano a disciplinare i procedimenti di decadenza di propria competenza, in conformità a quanto previsto nel presente protocollo»;

RITENUTO di disciplinare il procedimento per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di società di intermediazione mobiliare, qualora incompatibili ai sensi dell'articolo 36 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

RITENUTO altresì di prevedere in via transitoria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del Protocollo d'Intesa, che i termini di avvio e di conclusione del procedimento - per le situazioni di

Copyright dirittobancario.it

incompatibilità risultanti alla data del 27 aprile 2012 - siano fissati rispettivamente in centocinquanta e novanta giorni;

DELIBERA:

Art. 1
(Adozione del provvedimento)

1. E' adottato l'allegato provvedimento recante la "Disciplina del procedimento amministrativo per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. La presente delibera e l'annesso provvedimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della CONSOB. Essi entrano in vigore il 2 gennaio 2013.

2. Con riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 36 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, risultanti alla data del 27 aprile 2012, i termini di avvio e di conclusione del procedimento sono fissati rispettivamente in centocinquanta e novanta giorni.

Roma, 28 novembre 2012

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas

Copyright dirittobancario.it

ALLEGATO 1

"Disciplina sul procedimento amministrativo per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Procedimento di decadenza

Art. 3 - Sospensione dei termini del procedimento

Art. 4 - Disposizione di rinvio

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina il procedimento per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di società di intermediazione mobiliare (SIM), ai sensi dell'articolo 36, comma 2-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e successive modificazioni.

Art. 2
(Procedimento di decadenza)

1. La CONSOB, entro centoventi giorni dal ricevimento ovvero dall'acquisizione di documentazione e informazioni circostanziate, avvia il procedimento ove verifichi l'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità.

2. Nei casi in cui l'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia o dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ovvero da entrambe le Autorità, l'avvio del procedimento è disposto dalla CONSOB previo coordinamento con le altre Autorità competenti, secondo le modalità indicate nel Protocollo d'intesa del 14 giugno 2012.

3. Il procedimento si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.

4. I destinatari della comunicazione indicati al comma 2 hanno facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Copyright dirittobancario.it

5. Nel corso del procedimento, qualora la valutazione coinvolga la competenza anche di Banca d'Italia o dell'IVASS ovvero da entrambe le Autorità, la CONSOB trasmette alle altre Autorità competenti le richieste inviate, le informazioni e i documenti ricevuti dai soggetti interessati e si confronta con le altre Autorità competenti sugli esiti dell'attività istruttoria, in tempo utile, prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Art. 3
(Sospensione dei termini del procedimento)

1. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste dal regolamento generale sui procedimenti amministrativi approvato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012, il termine di cui all'articolo 2, comma 3, è sospeso:

a) per acquisire documentazione o informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento. In tal caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della stessa;

b) per acquisire il parere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) qualora nel corso del procedimento si renda necessario effettuare una valutazione in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo secondo la disciplina prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" e successive modificazioni. In tal caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento del parere rilasciato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 7 del Protocollo d'intesa del 14 giugno 2012;

c) se la decadenza deve essere pronunciata da più di una Autorità, quando la Banca d'Italia o l'IVASS abbiano sospeso il procedimento di propria competenza per cause previste dalla rispettiva disciplina. In tal caso, il termine è sospeso dalla data in cui la CONSOB riceve comunicazione della sospensione da parte dell'Autorità procedente e fino al termine della stessa.

2. La CONSOB comunica agli interessati la data di inizio e termine della sospensione.

Art. 4
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente delibera, al procedimento di decadenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale sui procedimenti amministrativi approvato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012.

Copyright dirittobancario.it